



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 59-1/2025 promosso da

Conclusioni:

“Che l'Ill.mo Tribunale adito, verificati e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge come da documentazione allegata, Voglia ammettere i ricorrenti alla procedura in epigrafe e pertanto

VOGLIA

- Dichiarare aperta, con sentenza, la procedura di Liquidazione Controllata dei signor.
- Nominare il Liquidatore preposto;
- Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Revocare le eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del signor
- Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed al decreto;
- Ordinare l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;



- Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in €. 1.746,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;
- Dichiarare sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.
- Autorizzare il signor _____ a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso _____ su cui viene accreditato mensilmente l'importo corrisposto dal datore di lavoro,
- Autorizzare il signor _____ a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso _____ su cui viene accreditato mensilmente l'importo corrisposto dal proprio datore di lavoro;
- Fissare nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;
- Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, C.C.
- Ammettere in prededuzione le spese di procedura pari ad € 5.968,00 per compenso a saldo dell'OCC e compenso dell'advisor legale, oltre al compenso che verrà liquidato in favore del Liquidatore;
- Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., _____ hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I..
- al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. _____, la quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 C.C.I.I. in quanto risiedono da oltre un anno a il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.. Dalla documentazione agli atti è, infatti, emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di soci illimitatamente responsabili. Conseguentemente, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., il presupposto per la presentazione di un'unica domanda poiché i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (fratelli) e conviventi;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari a € 24.152,69 per ed € 79.165,89 per e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato per) dalla proprietà di una autovettura immatricolata nel dalla retribuzione di € 800,00 al mese per 12 mensilità, da un trattamento pensionistico erogato da su base mensile pari ad € 248,00 e da giacenze su conto corrente di modico importo e rappresentato per dalla proprietà di una autovettura immatricolata nel dalla retribuzione di € 1.700,00 al mese per 12 mensilità e da giacenze su conto corrente di modico importo;
- come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., come modificato dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, si ritiene di nominare quale Liquidatore l

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

NOMINA Giudice Delegato per la procedura

NOMINA Liquidatore

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;

ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 aprile 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

